Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 19 dicembre 2001

relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA

(2001/934/CECA)

(GU L 345 del 29.12.2001, pag. 78)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2002/384/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio del 21 maggio 2002	L 137	20	25.5.2002

▼B

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 19 dicembre 2001

relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA

(2001/934/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

►**M1** Per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 ◄, l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA di cui all'allegato I e originari del Kazakistan è soggetta a licenza. Quest'ultima è concessa unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2. I prodotti siderurgici originari del Kazakistan per cui è stata rilasciata una licenza o licenze di esportazione a norma della decisione n. 2744/1999/CECA [1] e che erano già imbarcati per la Comunità anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione sono ammessi entro i limiti quantitativi applicabili per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Le importazioni sono autorizzate, per ciascun gruppo di prodotti, e per tutta la Comunità fino ai limiti quantitativi indicati nell'allegato II.

Il periodo di validità della licenza d'importazione è fissato a quattro mesi. Le licenze non utilizzate o parzialmente utilizzate possono essere rinnovate per due mesi.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le regole concordate con il comitato di collegamento acciaio e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi.

Gli Stati membri e la Commissione coordinano la loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.

Articolo 4

Qualora, durante il periodo di applicazione della presente decisione, sia concluso e entri in vigore un accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Kazakistan sul commercio di taluni prodotti siderurgici, le disposizioni dell'accordo, unitamente a qualsiasi misura presa per darvi effetto, sostituiscono, dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2002.

[1] GU L 342 del 31.12.1999, pag. 17.

▼B

ALLEGATO I

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90

7211 14 10
7211 19 20

7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90

7225 20 20
7225 30 00

SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione

7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10

SA2. Lamiera pesante

7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10

7211 13 00

SA3. Altri prodotti laminati piatti

7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10

7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10

▼B

7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

7211 14 90
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90

7225 40 80

▼**M1**

ALLEGATO II

QUOTE

1º gennaio 2002 - 31 dicembre 2002

Prodotti	*(tonnellate)*
SA — Prodotti laminati piatti	
SA1 Arrotolati	50 000
SA1a Arrotolati destinati alla rilaminazione	5 000
SA2 Lamiera pesante	0
SA3 Altri prodotti laminati piatti	53 000